

Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti Presidente

dott. Guido Petrigni Consigliere- relatore

dott. Giuseppe Colavecchio Consigliere

dott. Marco Smiroldo Consigliere

dott. Francesco Albo Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 40/A/2026

nel giudizio di appello, iscritto al n. 7066/2026 del registro di segreteria, notificato il 20 febbraio 2026 e depositato il 23 marzo 2026, promosso da:

- Giannone Roberto, nato a Palermo il 28/4/1965 e residente a Comiso (RG) in Corso Ho-chi- Minh n. 82, rappresentato e difeso dagli avvocati Adele Leggio (p.e.c.: adele.leggio.avvragusa@legalmail.it), unitamente e disgiuntamente all'avv. Salvatore Molè (salvatore.mole@avvragusa.legalmail.it) elettivamente domiciliato presso il loro domicilio digitale adele.leggio.avvragusa@legalmail.it contro il Procuratore Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana e nei confronti della Procura

Generale presso la Sezione Giurisdizionale di Appello per la Regione Siciliana e nei confronti del Comune di Comiso,

Avverso e per l'annullamento

della sentenza n. 371/2025, depositata il 22 dicembre 2025, emessa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana in materia di giudizio di conto.

Uditi, nella pubblica udienza del 24 settembre 2026, l'avvocato Alessandro Maggio in sostituzione degli avvocati Leggio e Molè per l'appellante, e la dr.ssa Maria Licastro per l'Ufficio di Procura Generale presso la Sezione giurisdizionale di appello per la Regione siciliana; non costituito il Comune di Comiso.

Ritenuto in

FATTO

I. Con la sentenza oggi impugnata il giudice di prime cure ha dichiarato la irregolarità della gestione contabile della cassa economale del Comune di Comiso per l'anno 2022 (conto giudiziale n. 80127), condannando l'agente contabile, Sig. Giannone Roberto, al pagamento di somme relative a spese ritenute non discaricabili (per l'importo di euro 316,99, oltre agli interessi legali dai singoli indebiti esborsi sino al soddisfo) e al pagamento delle spese di giustizia in favore dello Stato (euro 90.47).

Tali spese ritenute non discaricabili, afferenti in modo precipuo all'acquisto di generi alimentari, bevande e casalinghi per il Consiglio Comunale o qualificate come spese di rappresentanza, sono state giudicate illegittime in quanto non ascrivibili alle finalità istituzionali

dell'Ente, carente di idonea giustificazione documentale e motivazionale, e non rientranti nelle categorie di spese consentite dal regolamento economale comunale.

In particolare, la Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, richiamando un precedente giurisprudenziale di questa Sezione di Appello (sentenza n. 187/A/2021), ha osservato in termini generali che la ratio delle spese in economia va individuata nella esigenza di consentire alla P.A. di fare fronte con immediatezza a spese necessarie per il funzionamento degli uffici per le quali il ricorso all'ordinario procedimento di spesa (art. 182 e ss. del TUEL) costituirebbe un impedimento o un ostacolo al buon andamento, in termini di efficienza, efficacia e speditezza dell'azione amministrativa.

Il ricorso alle spese in economia riveste, dunque, carattere eccezionale perché alternativo alle forme di norma previste per acquisti e forniture.

Dunque, all'eventuale, constatata, irregolarità delle procedure relative agli ordinativi non ammessi a discarico, per essere gli stessi privi di giustificazione o idonea documentazione ovvero per non rientrare le spese nelle categorie specificamente individuate nel regolamento comunale, consegue la responsabilità dell'agente contabile economo che non ha adempiuto diligentemente a specifici obblighi normativamente disciplinati.

II. Con atto di appello (notificato il 20 febbraio 2026) il Giannone ha impugnato la sentenza in epigrafe premettendo che il Primo Giudice,

con la precedente sentenza n. 748/2019, in un giudizio analogo e nei confronti del medesimo, aveva affermato il principio opposto, discaricandolo da ogni addebito proprio in virtù della sua posizione di mero esecutore di ordini dirigenziali.

Il medesimo ha censurato la sentenza di cui ha predicato la riforma integrale, avvalendosi dei seguenti motivi.

1.Erronea e contraddittoria motivazione della posizione e responsabilità dell'economo. Violazione e falsa applicazione dei principi in materia di organizzazione degli uffici e di separazione tra funzioni di indirizzo e gestione (art. 107 D.lgs. 267/2000). Contrasto insanabile con precedente giurisprudenziale (n. 748/2019).

A tal riguardo, parte appellante ha osservato come l'Ufficio economato non costituisce una entità autonoma, ma è una sub-articolazione dell'area servizi finanziari, gerarchicamente subordinata alla direzione del relativo dirigente.

In tale contesto, il potere di spese e la responsabilità sulla scelta di merito, opportunità e qualificazione sostanziale della stessa sono attribuiti in via esclusiva al dirigente, come sancito dall'art. 107 del D.Lgs. 267/2000.

A suffragare tale lettura, la sentenza n. 748/2019 della medesima Sezione Giurisdizionale, secondo l'appellante, aveva chiaramente stabilito che la paternità e responsabilità della spesa risiedono nel dirigente che la ordina, escludendo l'addebito a carico dell'economo che agisce quale mero esecutore di spesa.

2. Con un secondo motivo di appello, il Giannone ha stigmatizzato la

carenza assoluta dell'elemento soggettivo della colpa grave, evidenziando il legittimo affidamento derivante da precedente giurisprudenziale e la oggettiva incertezza normativa.

III. L'Ufficio di Procura Generale presso questa Sezione Giurisdizionale di Appello ha depositato in data 28 agosto 2026 le sue conclusioni, osservando come entrambe le doglianze si rivelano prive di pregio nel riflesso che:

il primo motivo sarebbe censurabile in quanto l'economo non è un mero esecutore passivo ma la qualifica di agente contabile gli attribuisce una responsabilità personale e diretta sulle somme ricevute in custodia e sulla cassa economale;

il secondo motivo sarebbe, del pari, non condivisibile in quanto la legge e la giurisprudenza escludono la colpa grave solo di fronte ad orientamenti giurisprudenziali prevalenti e costanti, non potendo una sola sentenza (la evocata n. 748/2019) ingenerare un legittimo affidamento idoneo a scusare l'errore di diritto dell'agente contabile.

IV. In data 4 settembre 2026 il Giannone ha versato in atti memoria difensiva a confutazione delle conclusioni della Procura Generale.

In sintesi, ha sostenuto che tali conclusioni non appaiono condivisibili in quanto:

- alterano il corretto riparto di competenza tra dirigente ed economo;
- trasformano indebitamente il controllo dell'economo in un sindacato pieno sulla scelta amministrativa altrui;
- non si confrontano adeguatamente con il precedente specifico

concernente il medesimo appellante che, in fattispecie analoga, ha escluso la responsabilità dell'economo;

- escludono erroneamente il legittimo affidamento e l'assenza di colpa grave.

Alla luce di quanto esposto parte appellante ha postulato il rigetto delle conclusioni dell'Ufficio della Procura Generale, l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, la riforma integrale della sentenza, dichiarando la regolarità del conto e discaricando il medesimo istante; in via subordinata, ha chiesto che sia esclusa, comunque, la sussistenza della colpa grave e, in ulteriore subordine, fatta applicazione del potere riduttivo.

V. All'odierna pubblica udienza l'Avv. Maggio, intervenuto in sostituzione per l'appellante, nell'insistere per l'accoglimento del gravame, ha richiamato la memoria difensiva depositata in data 4 settembre 2026, ponendo l'accento sul precedente giurisprudenziale in essa richiamato.

Il Pubblico Ministero si è riportato all'atto scritto e alla richiesta di conferma della sentenza impugnata.

Considerato in

DIRITTO

1.Preliminarmente, appare utile richiamare la normativa e i consolidati orientamenti della giurisprudenza in materia di resa del conto, con particolare riferimento al settore degli Enti locali.

Sul piano sostanziale, il fondamento costituzionale dell'obbligo della resa del conto e del conseguente giudizio va innanzitutto rinvenuto

nelle disposizioni di cui agli articoli 81 Cost. (anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge costituzionale n.1/2012, art. 97 (in particolare, a seguito della riformulazione del comma 1) e degli artt. 100 e 103, da cui si evince che tale obbligo è stato configurato quale istituto di garanzia della correttezza e della trasparenza delle pubbliche gestioni, sub specie della tutela dell'interesse oggettivo alla regolarità delle gestioni finanziarie e patrimoniali.

Infatti, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, fondata sul disposto dell'art. 103 della Costituzione, è "principio generale del nostro ordinamento che il pubblico denaro, proveniente dalla generalità dei contribuenti e destinato al soddisfacimento dei bisogni della collettività, debba essere assoggettato alla garanzia della correttezza della sua gestione, garanzia che si attua mediante con lo strumento del rendiconto giudiziale".

Requisito indispensabile del giudizio di conto è quello della sua necessarietà, ragion per cui nessun agente contabile che abbia, comunque, maneggio di denaro e valori di proprietà dell'ente pubblico può sottrarsi all'adempimento di questo fondamentale dovere.

Tale giudizio, in quanto posto a presidio degli irrinunciabili diritti patrimoniali e della correttezza delle gestioni economico- finanziarie delle pubbliche amministrazioni, si contraddistingue, dunque, per la sua indefettibilità, sia nel senso che a nessun ente gestore di risorse di provenienza pubblica e a nessun agente contabile, che abbia

maneggio di denaro e di valori di proprietà dell'ente, è consentito sottrarsi all'obbligo di resa del conto e al conseguente giudizio, sia nel senso che il conto va esaminato da questa Corte nella sua interezza.

Più di recente, il Codice di giustizia contabile (D.lgs. n. 174/2016) ha ribadito La Corte dei conti ha giurisdizione nei giudizi di conto"

La Corte dei conti giudica sui conti degli agenti contabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto a termini di legge" (art. 137).

Con riguardo all'economo, va sottolineato che esso rientra indubbiamente nella nozione generale di agente contabile desumibile dall'art. 178 del R.D. n. 827/1924 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato).

Quanto alla gestione economale, le relative spese economali secondo giurisprudenza consolidata, costituiscono deroga rispetto al principio generale di necessaria programmazione degli acquisti, essendo, in linea di massima, volte a fronteggiare **esigenze impreviste** inerenti alle attrezzature e ai materiali di consumo, occorrenti per il funzionamento della struttura amministrativa.

Detta peculiare modalità di approvvigionamento e di spesa trova fondamento in principi generali in materia di amministrazione e contabilità pubblica, la cui ratio va individuata nell' esigenza di consentire alle amministrazioni pubbliche di far fronte con immediatezza, a quelle spese necessarie per il funzionamento degli uffici, per le quali il ricorso alle ordinarie procedure contabili potrebbe costituire un ostacolo al buon andamento, in termini di

efficienza, efficacia e speditezza dell'azione amministrativa (ex pluribus, Sez. Giurisdizionale Veneto n. 134/2013).

Sul piano contabile, mentre l'ordinario procedimento di spesa inizia con l'impegno e la prenotazione sul corrispondente capitolo di bilancio, la procedura di spesa economale inizia, invece, con un pagamento disposto direttamente dall'agente contabile (nei limiti delle disponibilità finanziarie ad esso assegnate e della capienza della relativa unità elementare di bilancio- budget per gli enti con contabilità economica), che viene poi "ratificato" dal dirigente del Servizio Finanziario, con l'imputazione al bilancio e riconduzione all'impegno originariamente assunto con lo stanziamento sul fondo economale (cfr. Sez. Molise, sent. n. 31/2016, Sez. Piemonte, sent. n. 45/2017).

Dal carattere anticipatorio (e sostanzialmente derogatorio) della gestione economale discende la necessità che le amministrazioni pongano a disposizione dell'economo fondi limitati, al fine di provvedere, in conformità alle richieste dei singoli uffici, a spese minute ed indifferibili, salva verifica del buon fine delle medesime.

La gestione economale costituisce, dunque, una gestione di mera cassa in regime di anticipazione, ragione per cui l'economo, quale agente contabile, è personalmente responsabile delle somme ricevute a tale titolo e deve dimostrare, mediante la resa del conto giudiziale, la regolarità dei pagamenti eseguiti, in stretta correlazione con le finalità per le quali erano state disposte le anticipazioni.

Ciò premesso, va affermata la irregolarità delle spese economali,

allorquando esse non siano previste nel regolamento di contabilità e/o economale o non siano, comunque, riconducibili a finalità istituzionali dell'ente.

2. Orbene, occorre esaminare le censure articolate dal Giannone.

2.1. Erronea e contraddittoria motivazione della posizione e responsabilità dell'economo. Violazione e falsa applicazione dei principi in materia di organizzazione degli uffici e di separazione tra funzioni di indirizzo e gestione (art. 107 D.lgs. 267/2000). Contrasto insanabile con precedente giurisprudenziale (n. 748/2019).

A tal riguardo, parte appellante ha osservato come l'Ufficio economato non costituisce un'entità autonoma, ma è una sub-articolazione dell'area servizi finanziari, gerarchicamente subordinata alla direzione del relativo dirigente.

In tale contesto, il potere di spesa e la responsabilità sulla scelta di merito, opportunità e qualificazione sostanziale della stessa sono attribuiti in via esclusiva al dirigente, come sancito dall'art. 107 del D.Lgs. 267/2000.

A suffragare tale lettura, la sentenza n. 748/2019 della medesima Sezione Giurisdizionale, secondo l'appellante, aveva chiaramente stabilito che la paternità e responsabilità della spesa risiedono nel dirigente che la ordina, escludendo l'addebito a carico dell'economo che agisce quale mero esecutore di spesa.

Il motivo non ha pregio.

Come si è osservato la ratio delle spese in economia va individuata nell'esigenza di consentire alla P.A. di far fronte con immediatezza a

spese necessarie per il funzionamento degli uffici per le quali il ricorso all'ordinario procedimento di spesa (art. 182 e ss. del TUEL) costituirebbe un impedimento o un ostacolo al buon funzionamento, in termini di efficienza, efficacia e speditezza dell'azione amministrativa.

Pertanto, il ricorso alle spese in economia presenta carattere di eccezionalità perché alternativo alle forme di norma previste per acquisti e forniture.

Ne consegue che la documentazione giustificativa ed esplicativa della motivazione assume un ruolo decisivo, peculiare e determinante per la regolare ascrizione alle specifiche categorie di spesa per le quali è consentito di impiegare denaro pubblico in deroga alle ordinarie procedure di spesa.

In particolare, l'economo è assoggettato alla responsabilità di cui all'art. 194 del "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato", approvato con R.D. n. 827/1924, per maneggio di denaro pubblico e, per procedere all'effettuazione delle spese, egli deve prima verificarne l'ammissibilità riscontrando la loro conformità alle previsioni di legge e regolamentari. Inoltre, ai sensi della disposizione dianzi citata e dell'art. 93 del T.U.E.L., gli agenti contabili, per essere discaricati, devono fornire la prova che le mancanze o la diminuzione del denaro siano avvenuti per causa di forza maggiore o per fatti ad essi non imputabili, e non per propria negligenza. In ogni caso, non vi può essere discarico (ovvero esenzione da responsabilità) quando gli

agenti contabili abbiano usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture corrispondenti e nelle spedizioni o nel ricevimento del denaro e delle cose mobili (art. 194, comma 2, Regolamento contabilità). Le disposizioni in questione attribuiscono, dunque, all'agente contabile l'onere di provare di avere esattamente adempiuto ai propri doveri nella gestione del denaro pubblico, secondo l'ordinario riparto dell'onere della prova, che attribuisce al soggetto che eccepisce di essere esente da responsabilità, cioè di avere correttamente adempiuto ai propri obblighi, di provare l'avvenuto loro esatto adempimento (ex plurimis, Corte conti, Sez. III di appello n. 96/2019 e Sez. appello Sicilia n. 154/2012).

Date tali premesse, occorre dunque valutare se, nella fattispecie in esame, tale prova liberatoria sia stata fornita dall'economo appellante,

Ad avviso dell'appellante, l'economo sarebbe un mero esecutore materiale cui competerebbe esclusivamente la verifica della regolarità formale della documentazione e della capienza dei capitoli di spesa, non potendo sindacare nel merito le decisioni del proprio superiore gerarchico (dirigente) che ha disposto il pagamento.

Per converso, come lumeggiato nella premessa introduttiva, la qualifica di agente contabile conferisce all'economo una responsabilità personale e diretta sulle somme ricevute in custodia e sulla cassa economale, di guisa che risponde in prima persona di ogni spesa non legittima o priva dei requisiti previsti dalla legge o dal regolamento di economato.

Egli, dunque, è tenuto a verificare la inerenza della spesa alle finalità dell'ente e che sia prevista fra le tipologie ammesse dal regolamento di economato (spese di modesta entità, minute ed urgenti); la capienza della cassa economale garantendo che la spesa rimanga nei limiti stabiliti; la regolarità della documentazione (presenza di validi giustificativi fiscalmente validi quali scontrini, ricevute fiscali, fatture).

L'economo non può, pertanto, giustificare una spesa illegittima o estranea alle funzioni economali asserendo di avere eseguito un ordine o una direttiva dirigenziale.

Invero, l'appellante ha invocato un precedente (la sentenza n. 748/2019 pronunciata dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Sicilia), reso in giudizio che lo ha pure visto coinvolto, ove è stato affermato il principio secondo cui la responsabilità non è imputabile a chi ha soltanto eseguito il pagamento su disposizione del dirigente.

Il principio richiamato non è invocabile nel caso di specie.

In quella vicenda, si discuteva della riconducibilità alla categoria delle spese di rappresentanza, pur previste come possibili, dal regolamento comunale, di quelle sostenute per due buffet di benvenuto ai turisti ed escursionisti.

Nel caso che ne occupa basta esaminare la documentazione, oggetto di scrutinio già in primo grado, per coglierne la carenza, sì da far ritenere la spesa stessa illegittima.

Non solo le spese di rappresentanza, come tali, non sono previste dagli articoli 9 e 10 richiamati espressamente negli ordinativi, ma

difetta appunto la documentazione giustificativa.

Sicchè le considerazioni espresse dal Giudice di prime cure sulla documentazione giustificativa appaiono ampiamente condivisibili.

2. 2. Con un secondo motivo di appello, il Giannone ha stigmatizzato la carenza assoluta dell'elemento soggettivo della colpa grave, evidenziando il legittimo affidamento derivante da precedente giurisprudenziale e la oggettiva incertezza normativa.

Il motivo non è favorevolmente apprezzato dal Collegio.

L'appellante ritiene la mancanza di colpa grave stante l'affidamento legittimo riposto nel precedente giurisprudenziale richiamato.

Orbene, in disparte la circostanza che il precedente non può ingenerare un legittimo affidamento idoneo a scusare l'errore di diritto dell'agente contabile, è lo stesso Giannone che afferma di sapere che gli compete "il dovere di verificare …la regolarità formale della documentazione ", documentazione appunto mancante.

Peraltro, nel caso delle spese economali nn. 24, 88 e 123/1 gli ordinativi sono stati confezionati proprio dal Giannone.

3. Ciò premesso, il Collegio, esaminata la documentazione in atti, ritiene di dover confermare le varie anomalie sopra illustrate e riscontrate analiticamente dal Giudice di primo grado negli stessi termini dal medesimo individuati sia per la carenza della documentazione giustificativa delle spese, sia con riguardo alla natura degli esborsi eseguiti.

Avuto riguardo alla natura, il giudice contabile ha precisato che tale tipologia di esborsi (spese di rappresentanza) è fondata sulla esigenza

dell'ente di manifestarsi all'esterno. In tale prospettiva, va esclusa la attività di rappresentanza nell'ambito dei consueti rapporti istituzionali di servizio.

4. A titolo paradigmatico, si coglie la illegittimità della liquidazione richiesta per spese di rappresentanza, nella movimentazione n. 40 del registro economale, meglio scolpita a pag. 12 della sentenza di primo grado di cui si predica la riforma.

Detta movimentazione ha sottesa la richiesta di liquidazione tramite cassa economale dell'Area 2- Staff Sindaco, formulata da tale Fabio Melilli quale incaricato di posizione organizzativa della medesima Area, e fa riferimento ad un acquisto spese di rappresentanza, meglio dettagliato come spese minute particolari ed urgenti di carattere diverso, necessarie per il funzionamento dell'amministrazione e degli uffici e servizi dell'Ente (art. 9, lett. f del regolamento).

Nel qual caso, la documentazione giustificativa è costituita da uno scontrino fiscale, di importo pari ad euro 40,00 al lordo IVA, emesso dal fornitore Nazareth di Capuzzello Filippo.

La spesa non può certamente reputarsi legittima.

La documentazione è inidonea.

Non è indicata la natura dell'acquisto effettuato.

La motivazione della istanza di liquidazione difetta in quanto non abilita la sussunzione della spesa concreta alla categoria di spesa ammissibile ex art. 9 del regolamento.

La stessa si appalesa contraddittoria in quanto giustifica il sostenimento anche con riferimento alle spese di rappresentanza

(categoria non richiamata dagli articoli 9 e 10 del medesimo regolamento, richiamati nella istanza e per la mancanza assoluta di motivazione).

5.Conclusivamente, l'appellante non è stato in grado né in questo né negli altri casi esaminati di provare il legittimo impiego delle risorse affidategli.

5.1. La colpa va stimata gravemente colposa avendo lo stesso disatteso le prescrizioni regolamentari disciplinati la corretta gestione economale, senza che possa avere rilevanza alcuna il precedente risalente a sei anni prima (sentenza n. 748/2019).

In altri termini, accertata la irregolarità della gestione economale, nei sensi precisati, il contabile Giannone non può essere ammesso a discarico.

5.2. Nel solco di un orientamento giurisprudenziale di questa Corte (conforme, App. Sicilia, sent. n. 187/2021), non può che ribadirsi che alla accertata irregolarità delle procedure relative agli ordinativi non ammessi a discarico, come nel caso che ne occupa, emerge plasticamente la responsabilità dell'agente contabile economo che non ha adempiuto con diligenza a specifici obblighi normativamente disciplinati.

Del resto, l'elemento subiettivo della colpa grave dell'agente contabile emerge nella fattispecie anche sol considerando che il regolamento comunale non evidenzia alcuna ambiguità per legittimare spese economali regolari, distinguendo chiaramente le categorie ammissibili.

Infatti, le norme violate dall'agente contabile consentono il ricorso alla cassa economale solo in casi ben determinati dalla fonte regolamentare non suscettibili di interpretazioni contrastanti o di difficile applicazione.

Ne deriva, pertanto, che, nel caso in esame, l'agente contabile, il quale è scelto proprio per le particolari competenze professionali in materia, ha serbato una condotta di grave negligenza professionale inescusabile, posto che era tenuto a rifiutare l'ordinazione e il pagamento di qualsiasi spesa che non fosse preceduta da un provvedimento motivato e legittimo di richiesta dell'organo competente, e, comunque, a rifiutare di dare corso a spese che non fossero conformi alle chiare previsioni della normativa contabile ed economale e alla disciplina generale in materia di spese di rappresentanza e, più in generale, istituzionali per come declinata pacificamente dalla giurisprudenza contabile.

Inoltre, la grave negligenza professionale si sostanzia nella carenza di documentazione giustificativa, riscontrata in numerosissimi procedimenti di spesa, che integra la violazione dell'obbligo dell'economo di disporre delle risorse pubbliche solo se e quando la spesa sia stata oggetto di una attenta verifica della sua riconducibilità a obiettive esigenze di istituto, per come chiaramente declinate dal regolamento economale.

Se così è, appare, peraltro, evidente che la gravità della colpa deve essere commisurata alla intensità dei doveri che incombono sul soggetto agente e alla posizione nell'ambito della organizzazione

amministrativa da quest'ultimo rivestita.

Logico corollario che ne scaturisce, nel caso in esame, è che la diligenza professionale richiesta per disimpegnare le funzioni economali appare qualificata, e, pertanto, l'economo non può invocare l'attenuazione dell'elemento soggettivo della responsabilità deducendo la scusabilità degli eventuali errori commessi nella gestione economale a causa del disimpegno di notevoli incombenze, anche impreviste e/o imprevedibili.

Tali circostanze non consentirebbero, comunque, di giustificare la irregolare gestione dell'agente contabile a fronte degli obblighi normativi incombenti sullo stesso.

6.Da ultimo e in linea subordinata, il Giannone ha, poi, invocato l'esercizio del potere riduttivo dell'addebito.

Orbene, in disparte l'ammissibilità o meno dell'esercizio del potere riduttivo da parte del giudice contabile, in sede di giudizio di conto, la domanda subordinata dell'agente contabile non può trovare benevolo accoglimento.

Nel caso in esame, infatti, come già ampiamente evidenziato, la disciplina recata dal regolamento economale che si applica all' esercizio finanziario in esame, è di facile comprensione e applicazione anche per chi non riveste il ruolo professionale qualificato dell'economo.

7.In conclusione, il gravame proposto da parte appellante va rigettato con integrale conferma della sentenza di primo grado.

8.Le spese di lite, alla luce delle considerazioni sopra svolte, possono

essere compensate.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata.

Spese di lite compensate.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 24 settembre 2026.

L'Estensore — Il Presidente

Dott. Guido Petrigni — Dott. Vincenzo Lo Presti

F.to digitalmente — F.to digitalmente

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 20/10/2026

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

F.to digitalmente